

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3098 del 2014, proposto da:

Delphinia Sporting Club-Società Sportiva Dilettantistica A Responsabilità Limitata, Azzurro Napoli Basket 2013-Società Dilettantistica A Responsabilità Limitata, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Ausiello, con domicilio eletto presso St. M. Caiano in Napoli, via M. Turchi, n. 16;

*contro*

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale Per Le Oo.Pp. Campania e Molise Sede di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata presso la sede in Napoli, via Diaz, n. 11;  
Comune di Casoria, n.c.;

*per l'annullamento*

della nota prot. 0017713-05/06/2014 con cui la commissione di gara ha proceduto all'esclusione dell'a.t.i. ricorrente dalla procedura per l'affidamento in concessione della gestione del centro polifunzionale sportivo sito in Casoria, via Michelangelo – Palacasoria – e dell'impianto sportivo attiguo della piscina comunale;

di tutti gli altri atti, ivi compresi i verbali di gara e l'art. 7 del disciplinare:

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato ovvero per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

la ricorrente impugna la propria esclusione dalla gara per l'affidamento in concessione della gestione del centro polifunzionale, ivi compresa la piscina comunale, del palazzetto dello sport del Comune di Casoria;

la *lex specialis* di gara prevede l'obbligo specifico di rendere la dichiarazione di moralità anche in capo ai rappresentanti della società cessionaria nell'anno antecedente;

manca la dichiarazione per conto di Giulio Romagnoli, presidente del c.d.a. della società BincoBlu Basket Bologna s.r.l., che ha ceduto ad Azzurro Napoli Basket (mandante dell'a.t.i. ricorrente) il ramo di azienda;

considerato che:

la peculiare connotazione dell'ordinamento sportivo consente di ritenere che fra le due società ci sia una completa cesura, poiché la cessione del ramo di azienda è strettamente strumentale alla cessione del titolo alla partecipazione ai campionati di pallacanestro;

trova dunque applicazione l'orientamento sostanzialistico condiviso dal Consiglio di Stato (a.p. 10 del 2012), secondo cui l'omissione della dichiarazione di moralità, nella fattispecie, non integra una violazione essenziale;

tale linea interpretativa si pone in perfetta consonanza con l'evoluzione del quadro regolatorio di riferimento, sia a livello giurisprudenziale (ord. C.d.S. n. 2214 del 2014 di rimessione alla plenaria della rilevanza dell'omissione di alcune dichiarazioni previste dall'art. 38 del codice dei contratti) che normativo (cfr. art. 39 del d.l. n. 90 del 2014, il quale, pur non applicabile *ratione temporis*, introduce la nozione di violazioni non essenziali, mediante l'introduzione del comma 2 bis all'art. 38 e del comma 1 ter all'art. 46 del codice dei contratti pubblici);

le considerazioni svolte inducono a ritenere non giustificata la ragione dell'esclusione dell'a.t.i. ricorrente dalla procedura di gara, con conseguente riammissione della stessa;

la richiesta risarcitoria è assorbita dalla tutela in forma specifica, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti del Comune, estraneo alla gestione della gara:

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'esclusione dell'a.t.i. ricorrente dalla procedura di gara. Condanna l'amministrazione ministeriale al pagamento delle spese di lite sopportate dal ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento), nonché del contributo unificato, mentre le compensa per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Michele Buonauro, Consigliere, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)